

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO IV – ATTIVITÀ PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E
IL SUPPORTO AGLI INTERVENTI STRUTTURALI
Servizio Attività per il superamento dell'emergenza e il rientro in ordinario

Roma,

Indirizzi in allegato

Prot. N.°*Risposta al Foglio del**N.°*

OGGETTO: Sintesi della nota “Deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 concernente lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.”

Concernente “Provvedimento inerente le indicazioni per la stima delle risorse occorrente per l'applicazione delle prime misure di sostegno di cui all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.”

...Per i commissari delegati e le Province autonome, al fine di agevolare l'attività di ricognizione di cui trattasi, si allegano le proposte di modulistica, ritenuta utile a supportare la ricognizione e nel contempo atta a costituire formale domanda di accesso al contributo da parte dell'istante:

- Domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione [Mod. B];
- Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive [Mod. C]; la scheda allegata a tale istanza, in particolare, si ritiene possa di fatto coincidere con la relazione tecnica prevista dall'art. 3, comma 3, lettera b) dell'ordinanza n. 558/2018;
- Elenco riepilogativo delle domande di contributo di immediato sostegno alla popolazione [Tab. B];
- Elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive [Tab. C].

A seguito dell'attività di ricevimento delle domande, della conseguente istruttoria e dell'organizzazione dei dati ivi contenuti, codesti Commissari e Province autonome provvederanno a rendere disponibili i suddetti dati rinvenienti dalla valutazione delle istanze accolte, con specifico riferimento all'ammontare dei contributi ammissibili, ai fini dell'attività istruttoria necessaria per la

Foglio n. 2

proposta al Consiglio dei Ministri dell'ulteriore delibera, ai sensi del comma 2, articolo 24, del decreto legislativo n. 1/2018, che potrà rendere disponibili le eventuali risorse necessarie, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018.

All'atto dell'emanazione delle citata delibera, a valere sui fondi con essa resi disponibili, i Commissari e le Province autonome potranno procedere nell'erogazione dei contributi secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, come disposto dal comma 4, art. 3, dell'Ordinanza n. 558/2018. In tali provvedimenti dovranno essere definite anche le relative procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo. Sarà cura dello scrivente Dipartimento provvedere a opportuni momenti di confronto onde condividere modalità quanto più possibili omogenee di definizione e attuazione di detti provvedimenti.

Preme evidenziare che l'utilizzo delle domande quivi allegate, debitamente sottoscritte dal richiedente, ovvero di altre compatibili con le medesime e con contenuti sovrapponibili, potrà consentire un rapido avvio della fase di corresponsione dei contributi agli aventi diritto; l'utilizzo di schede di rilevazione differenti che non abbiano la caratteristica di istanza di accesso al contributo richiederà una fase, successiva, volta alla compilazione, da parte degli aventi diritto, delle domande allegate o di modelli analoghi che comprendano i contenuti delle medesime.

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno quindi presentare al Commissario delegato e alle Province autonome, ovvero ai soggetti attuatori dagli stessi individuati, le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi; fatture di lavori o scontrini fiscali parlanti).

Preliminarmente, preme evidenziare che i contributi di cui trattasi debbono essere finalizzati al recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa (lettera a) dell'art. 3, comma 3) e all'immediata ripresa della attività economica e produttiva (art. 3, comma 3, lettera b). Condizione necessaria per l'accesso ai medesimi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici in oggetto indicati. Per ogni Regione e Provincia autonoma, si rammenta, gli eventi per i quali è applicabile detto contributo sono quelli riportati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018.

Nel contempo, si ritiene che non possano essere accolte richieste – sia per contributi tipo a) sia per tipo b) - inerenti fabbricati realizzati, in tutto od in parte, in violazione delle vigenti

Foglio n. 3

disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in difformità delle stesse, nonché le aree esterne al fabbricato o le sue pertinenze. Parimenti, si ritiene che non possano essere accolte istanze prodotte dal titolare dell'attività economica, produttiva, agricola o zootecnica, condotte in assenza delle autorizzazioni, dei permessi e dei visti previsti dalle vigenti norme in materia.

Per quanto concerne le tipologie di interventi e di danni ammissibili al contributo in oggetto, si riporta nel seguito una casistica di riferimento, desunta peraltro dalla consolidata attività di ricognizione - e dalla correlata modulistica - utilizzata in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 4, lettera d) della previgente legge n. 225/92 e quindi, in alcune recenti situazioni emergenziali, dell'art. 25, comma 2, lettera e) del d. lgs. n. 1/2018; disciplina che, preme evidenziare, non è oggetto delle presenti disposizioni e che verrà affrontata nel prosieguo della gestione emergenziale, attraverso gli atti normativi che all'uopo verranno emanati.

Le misure di cui alla lett. a) del predetto comma 3, art. 3, dell'Ordinanza n. 558/2018, come dalla medesima esplicitato, sono rivolte ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; pertanto si ritengono in tal senso ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:

1. degli elementi strutturali;
2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
3. dei serramenti interni ed esterni;
4. degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
5. dell'ascensore e montascale;
6. degli arredi della cucina - e dei relativi elettrodomestici - nonché della camera da letto.

In caso di domanda presentata da persona diversa dal proprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata, la stessa dovrà essere corredata anche da autorizzazione al ripristino dell'immobile da parte del proprietario dello stesso (unitamente alla fotocopia di riconoscimento in corso di validità del proprietario), fatta eccezione per istanze inerenti solo il ripristino degli arredi ove gli stessi siano di proprietà del locatario; qualora l'abitazione principale, abituale e continuativa sia stata locata ammobiliata, e di tale circostanza vi sia menzione

Foglio n. 4

del contratto di locazione, il richiedente dovrà produrre specifica autorizzazione al ripristino degli arredi da parte del proprietario.

Si precisa che per ogni nucleo familiare è ammissibile solo una domanda di contributo. Essendo tale contributo finalizzato al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell'abitazione stessa e pertanto esso risulta essere una misura alternativa al contributo per l'autonoma sistemazione o ad altre forme di assistenza alloggiativa, ivi comprese quelle di cui all'art.5, dell'Ordinanza n. 558/2018, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Le misure di cui alla lett. b) del comma sopra citato sono specificatamente rivolte all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive. Tra le condizioni che possono ostacolare detta ripresa, ovviamente, ricorre quella della non integrità funzionale degli immobili sede dell'attività; pertanto si ritengono in tal senso ammissibili gli interventi realizzati su edifici per attività economiche e produttive sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino:

1. degli elementi strutturali;
2. delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
3. dei serramenti interni ed esterni;
4. degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
5. dell'ascensore e montascale;
6. degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici.

Nel caso la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno dei massimali fissati dall'Ordinanza, può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva. Inoltre, sono ammissibili il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.

Per quanto concerne le attività economiche e produttive, eccetto quelle operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si dovrà tener conto di quanto stabilito dal

Foglio n. 5

regolamento (UE) n. 1407 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Per quanto concerne le attività operanti nel settore agricolo e della pesca, si dovrà tener conto di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonché dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Stante che la quantificazione del contributo, a fronte della richiesta avanzata, si ritiene possa essere determinata conteggiando tutte le voci per interventi ammissibili, sino al concorrere dei massimali previsti dall'art. 3, comma 3; laddove il conteggio superi tali massimali, attraverso i provvedimenti commissariali o provinciali sopra citati potrà essere data facoltà all'avente diritto di individuare quali, tra gli interventi ammissibili contenuti nella propria istanza, potranno essere sostenuti con il contributo percepito.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e le misure, tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza, il contributo di cui trattasi potrà essere corrisposto per la parte eccedente la copertura assicurativa medesima.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Natale Mazzei